

Limitazioni alle detrazioni spettanti nel 2020

La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) contiene due norme che limitano le agevolazioni spettanti se il reddito supera una determinata soglia e se il pagamento non avviene con strumenti "tracciabili".

1. Parametrizzazione detrazioni 19% o 26%

La prima norma in argomento è quella contenuta nel comma 629 dell'art. 1 della L. 160/2019 la quale stabilisce che, dal 1° gennaio 2020, le detrazioni IRPEF previste dall'art. 15 del TUIR spettano interamente se il reddito complessivo non supera i 120.000 euro, mentre se tale importo viene superato la detrazione è parametrata all'ammontare del reddito fino a quando non superi i 240.000 euro.

La parametrizzazione al reddito riguarda esclusivamente le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (siano esse del 19%, del 26% o in misura forfetaria) e non da quelle previste da altre disposizioni normative (non sono parametrizzate al reddito, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, le detrazioni per i canoni di locazione previste dall'art. 16 del TUIR o le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR).

Tra le detrazioni per oneri disciplinate dall'art. 15 del TUIR, tuttavia, è espressamente previsto che sono esclusi della parametrizzazione:

- gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.

Considerato che, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, le detrazioni per oneri possono essere riconosciute dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute, è opportuno che il lavoratore comunichi al proprio sostituto d'imposta l'ammontare del proprio reddito complessivo ove dovesse essere superiore a 120.000 euro.

2. Obbligatorietà pagamento tracciabile

La seconda norma cui si vuole dare evidenza è quella contenuta nel comma 679 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 la quale stabilisce che, dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento "tracciabili" previsti dall'art. 23 del DLgs. n. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

La disposizione non si applica in relazione alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Per poter detrarre le spese, devono quindi essere pagati con strumenti "tracciabili", ad esempio, i medici di famiglia per i certificati di sana e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.); dal 1° gennaio 2020, quindi, se si intende beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sarà necessario pagare le spese con strumenti "tracciabili".

Di seguito una tabella che esprime le modalità di pagamento concesse per tipologia di spesa medica:

TIPO DI SPESA SANITARIA	MODALITA' DI PAGAMENTO CONCESSE	DOCUMENTI DA CONSERVARE	INVIO AL SISTEMA DELLA PRECOMPILATA
Medicinale da banco/omeopatico	TUTTE	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE	SI'
Servizi sanitari resi in farmacia	MEZZI TRACCIABILI	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE E RICEVUTA DI PAGAMENTO	SI'
Medicinali veterinari	MEZZI TRACCIABILI	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE E RICEVUTA DI PAGAMENTO	SI'
Dispositivi medici compresi materassi antidecubito, cuscini ortopedici e lenti correttive da vista	TUTTE	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE	SOLO SE IN FARMACIA
Prestazione rese da medici di base come certificati o vaccinazioni	MEZZI TRACCIABILI	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE E RICEVUTA DI PAGAMENTO	SI'
Prestazioni rese da medici specialisti	MEZZI TRACCIABILI	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE E RICEVUTA DI PAGAMENTO	NON PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI
Test di laboratorio ed esami specialistici effettuati presso strutture accreditate al SSN	TUTTE	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE	SI'
Test di laboratorio ed esami specialistici effettuati presso strutture NON accreditate al SSN	MEZZI TRACCIABILI	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE E RICEVUTA DI PAGAMENTO	SI'
Prestazioni chirurgiche con annesse anestesie e degenze effettuate presso strutture accreditate al SSN	TUTTE	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE	SI'
Prestazioni chirurgiche con annesse anestesie e degenze effettuate presso strutture NON accreditate al SSN	MEZZI TRACCIABILI	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE E RICEVUTA DI PAGAMENTO	SI'
Spese di crioconservazione cellule staminali	MEZZI TRACCIABILI	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE E RICEVUTA DI PAGAMENTO	NO
Acquisto di alimenti a fini medici speciali	MEZZI TRACCIABILI	FATTURA O SCONTRINO PARLANTE E RICEVUTA DI PAGAMENTO	SI'

La disposizione riguardante le modalità di pagamento contenuta nel comma 679, infine, riguarda gli oneri che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) siano essi previsti dall'art. 15 del TUIR o in altre disposizioni normative.

Devono quindi essere pagate con strumenti "tracciabili" anche le spese che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% che non sono disciplinate dall'art. 15 del TUIR come ad esempio:

- le spese per asili nido di cui all'art. 1 comma 335 della L. 23 dicembre 2005 n. 266;
- le spese per l'affitto di terreni agricoli ai giovani di cui all'art. 16 comma 1-quinquies.1 del TUIR;
- le spese per attività sportive dei minori a carico;
- le spese funebri;
- le spese veterinarie;
- le spese per abbonamenti al trasporto pubblico;
- le spese per frequenza scolastica;
- le spese per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede.